

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1498

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOMO, MOLINARI, ANDREUZZA, BARABOTTI, DI MATTINA,  
GUSMEROLI, TOCCALINI, BOF, CECCHETTI, LAZZARINI, ZINZI**

Modifica al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'albergo nautico diffuso

*Presentata il 18 ottobre 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le località di mare e il turismo nautico attraggono ogni anno milioni di turisti, che ogni estate si confermano quale forte volano economico per il nostro Paese. L'Italia, infatti, può vantare circa 8.000 chilometri di costa e negli anni è venuta a svilupparsi una nuova forma di turismo fondato su un diverso modo di fruire del mare e delle sue peculiarità. In molte parti della nostra penisola si è realizzato il cosiddetto «albergo nautico diffuso» che può essere sinteticamente descritto come la realizzazione di una rete di imbarcazioni, legate a una struttura centrale dove i turisti possono alloggiare e navigare. Un'idea che va oltre il mero concetto di noleggio e realizza una nuova ricettività che si sviluppa sulle barche.

Alcune regioni hanno cominciato a regolamentare il fenomeno ma appare evidente l'esigenza di una norma che abbia portata generale e che sia applicabile nell'intero territorio nazionale, senza tralasciare le esigenze e le specificità dei singoli territori.

La materia turistica è di competenza esclusiva delle regioni, le quali mantengono piena autonomia nella individuazione dei principi, dei criteri di costituzione e di attuazione dell'albergo nautico diffuso.

Per tale motivo, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di fungere da norma quadro all'interno della quale delimitare gli aspetti essenziali dell'albergo nautico diffuso, come definito dall'articolo 1 che indica altresì le finalità della legge, consen-

tendo alle regioni di legiferare in modo più chiaro e dettagliato. Con l'articolo 2 viene espressamente introdotto l'albergo nautico diffuso all'interno del codice del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, al fine di equipararlo anche formalmente alle altre forme di offerta turistica; l'articolo 3 contiene alcune definizioni, fornendo chiarimenti sul significato proprio di alcuni concetti necessari per la lettura del

quadro normativo. L'articolo 4, relativo ai requisiti dell'albergo nautico diffuso, individua le caratteristiche principali e imprescindibili per la costituzione e l'individuazione di un albergo nautico diffuso. L'articolo 5, invece, conferma il potere legislativo delle regioni, titolari della potestà regolamentare in materia. Infine, l'articolo 6 dispone l'applicabilità delle norme anche nelle regioni a statuto speciale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha la finalità di favorire una nuova forma di turismo e di introdurre l'albergo nautico diffuso nell'ambito dell'ordinamento e del mercato del turismo e dell'offerta turistica nazionale.

2. La presente legge ha altresì la finalità di sostenere l'economia turistica, quale risorsa strategica del Paese per la creazione di occupazione e per il potenziamento dell'attrattività dell'Italia nei confronti del turismo internazionale, mediante la definizione di principi fondamentali e demandando alle regioni l'individuazione dei criteri di regolamentazione, delle misure di sostegno e di valorizzazione in funzione delle specificità del territorio.

## Art. 2.

*(Modifiche al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)*

1. All'articolo 9 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) gli alberghi nautici diffusi; »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Gli alberghi nautici diffusi sono le strutture ricettive composte da un'unità produttiva ubicata a terra presso la quale sono offerti servizi comuni e da unità da diporto definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legi-

slativo 18 luglio 2005, n. 171, aventi i requisiti indicati dalla legislazione vigente in materia ».

Art. 3.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

*a)* per «albergo nautico diffuso», la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata a terra presso la quale sono offerti servizi comuni e da unità da diporto definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, avente i requisiti indicati all'articolo 4 della presente legge;

*b)* per «gestore», l'impresa che ha legittimamente e a qualsiasi titolo la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto e che ha effettuato la dichiarazione di armatore di cui all'articolo 24-*bis* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; l'attività del gestore, ancorché stagionale, è non occasionale se svolta in forma imprenditoriale, ai sensi degli articoli 2082 e successivi del codice civile.

Art. 4.

*(Requisiti dell'albergo nautico diffuso)*

1. Il gestore concede in locazione, ai sensi degli articoli da 42 a 46 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le unità da diporto per un periodo non inferiore a ventiquattro ore.

2. L'albergo nautico diffuso deve avere sede legale nel comune in cui svolge la propria attività e comunque in un comune o frazione avente accesso diretto al mare.

3. L'albergo nautico diffuso si compone di:

*a)* una unità a terra presso la quale sono offerti servizi di accoglienza, di registrazione e di comunicazione telematica

delle presenze a bordo nonché di assistenza ventiquattro ore su ventiquattro;

b) unità da diporto munite di posti letto « in cabina », specificamente e direttamente destinate a costituire i locali di alloggio dell'albergo nautico diffuso, idonee per il pernottamento, arredate e dotate di cucina e servizi igienici di bordo con acqua calda e doccia. Le unità da diporto devono essere omologate CE o con certificato equivalente, in perfetta efficienza ed equipaggiate adeguatamente per la navigazione, complete di tutte le dotazioni di sicurezza, munite dei prescritti documenti e coperte dall'assicurazione ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, oltre che da specifica assicurazione per i danni subiti da clienti e passeggeri.

4. L'albergo nautico diffuso è caratterizzato da specifico segno distintivo che ne identifichi la funzione e il ruolo di struttura ricettiva, con caratteristiche tali da non ingenerare nella clientela confusione con altre strutture ricettive o servizi nautici.

#### Art. 5.

##### *(Autonomia regionale)*

1. La regione, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, individua, nel rispetto dell'articolo 4, i criteri per la costituzione e l'esercizio dell'albergo nautico diffuso, con riguardo a:

a) le caratteristiche dell'albergo nautico diffuso;

b) le modalità e i limiti di navigazione delle imbarcazioni, anche notturna;

c) il numero minimo e le qualifiche del personale a bordo di ogni unità da diporto;

d) il sistema di tracciamento e ogni altro sistema atto a consentire la navigazione in sicurezza, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente per la navigazione in mare;

e) la tipologia e la natura delle autorizzazioni necessarie e le comunicazioni obbligatorie per l'esercizio dell'attività di albergo nautico diffuso nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni medesime;

f) i controlli e le sanzioni;

g) ogni altra indicazione ritenuta necessaria alla gestione, al controllo e alla regolamentazione del servizio di albergo nautico diffuso.

#### Art. 6.

##### *(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0057340\*